

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 09156/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9156 del 2024, proposto da
Anna Maria Fornito, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Valenti, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro Pro Tempore,
Ministero Dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro Pro Tempore,
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Rappresentante Legale
Pro Tempore;, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di
Catania, in persona del Rappresentante Legale Pro, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca,
Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Uff Scolastico Reg
Sicilia Uff Vii Ambito Territoriale di Catania, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Angelo Sebastiano Agatino Adamo, Angela Elisabetta Marroccia, Laura Iolanda Maria Zingarino, Maddalena Valeria Finocchiaro, Francesca Maria Antonella Ventimiglia, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Alessio Domenico Catalini, Alessio Domenico Catalini, Manuela Di Paola, Annarita Feoli, Ilaria Glielmi, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- Della nota del Ministero dell'Università e della ricerca dell'11 giugno 2024 prot. n. 11276 per mezzo del quale è stato statuito che “non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, che per le SSML accreditate presso il Ministero, di rilasciare certificazioni CLIL (stesso discorso valga anche per i Master di I e/o II livello o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata) ... i corso per l'ottenimento delle certificazioni CLIL eventualmente erogati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, per quanto di competenza di quest'Ufficio, non hanno valore legale” (doc.1);
- Della conseguenziale nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 9 agosto 2024 per mezzo della quale è stato stabilito che “in merito alla validità delle certificazioni CLIL (Content and Language Integrated Learning) rilasciate dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia si è attenuto a una circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca che ribadisce che “l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che i corsi cd. CLIL siano erogati da parte delle Università e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica” (doc.2);;
- Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, per mezzo del quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale di Catania ha

provveduto a decurtare il punteggio

spettante a parte ricorrente in relazione alle certificazioni conseguite presso l'IUM Academy School;

- Della conseguenziale nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale di Catania del 21 agosto 2024, prot. n. 22043 per mezzo del quale è provveduto ad individuare gli aventi titolo alla proposta di assunzione a tempo determinato ai sensi del D.M. 6 giugno 2024 n. 111 che dovranno prendere servizio a partire dal 2 settembre 2024 (doc.3);
- ove occorrer possa, dell'O.M. 16 maggio 2024, n. 88 nella parte in cui interpretata nel senso di privare di riconoscimento del relativo punteggio un titolo rilasciato da ente accreditato dallo stesso Ministero dell'Istruzione (doc.4);
- Della emananda nota del Ministero dell'Istruzione, su cui ci si riserva sin da ora di proporre motivi aggiunti, per mezzo del quale vengono valutati i titoli di parte ricorrente ai fini del corretto inserimento in GPS e del riconoscimento del relativo punteggio utile al conseguimento dell'incarico di ruolo;
- Della nota dell'USP Catania, 6 agosto 2024, prot. n. 20264 e ss. mm. e ii. con cui sono state approvate le Graduatorie provinciali per le supplenze per la città di Catania (doc.5);
- Della nota 16 agosto 2024 prot. n. 21657 dell'USP Catania con cui è stata ripubblicata la graduatoria relativa alla cdc ADMM ove parte ricorrente è inserita con punteggio peggiore (doc.6);
- Delle GPS della provincia di Catania per le classi di concorsi ADMM (MM-I FASCIA) – ADEE (EE – I FASCIA) – EEEE (EE – I FASCIA) – AAAA (AA – I FASCIA) – AJ56 (MM – II FASCIA) – AJ55 (MM – II FASCIA) – A030 (MM – I FASCIA) nella parte in cui individuano parte ricorrente in una posizione in graduatoria peggiore rispetto a quanto spettante di diritto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di parte relativa alla richiesta di anticipazione della udienza di

merito motivata con riferimento alla possibilità, per la parte ricorrente, di prendere parte alle procedure straordinarie del mese di luglio 2025 le quali, sulla base di quanto indicato dal Ministero dell'Istruzione, saranno le ultime per mezzo delle quali verrà riconosciuta la possibilità di ottenere l'incarico di ruolo da GPS;

Ritenuto che l'istanza appare meritevole di accoglimento con anticipazione della udienza alla data del 29 aprile 2025;

Ritenuta, altresì, la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a.;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

P.Q.M.

Dispone l'anticipazione dell'udienza di merito alla data del 29 aprile 2025.

Autorizza la parte ricorrente alla integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione e con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 24 ottobre 2024.

Il Presidente
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

AVVISO

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO VIENE
PUBBLICATO IN RELAZIONE AL
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEL T.A.R.
LAZIO N. 4604/2024 DEL 24 OTTOBRE 2024
CONFORME A QUANTO PRESENTE NEL
FASCICOLO TELEMATICO D'UFFICIO

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUO' ESSERE
SEGUITO SUL SITO WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT DALLE PARTI
ATTRAVERSO LE MODALITA' RESE NOTE SUL
SITO MEDESIMO